

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: COMPAGNA)

Roma, 11 febbraio 2014

Sul disegno di legge:

(687) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso è diretto a disciplinare alcune specifiche casistiche relative all'acquisto della cittadinanza italiana ed in particolare: 1) la riapertura dei termini per richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91; 2) l'attribuzione automatica della cittadinanza alle donne, e ai loro figli, che l'avevano perduta non per volontà, ma per matrimonio contratto con straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione; 3) la possibilità di richiedere il riacquisto della cittadinanza, da parte dello straniero o apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini di nascita;

considerato che la regolamentazione dell'acquisizione e della perdita della cittadinanza nazionale è di competenza esclusiva degli Stati membri;

considerato che dalla titolarità della cittadinanza nazionale deriva direttamente la titolarità della cittadinanza europea (articolo 9 del Trattato sull'Unione europea e articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e i connessi diritti, tra i quali: il diritto di circolazione e di soggiorno (art. 21 TFUE), i diritti elettorali attivi e passivi alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali (art. 22 TFUE), il diritto alla tutela diplomatica e consolare nei Paesi terzi (art. 23 TFUE), il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di rivolgersi al Mediatore e alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue ufficiali e di riceverne risposta (art. 24 TFUE), il diritto di iniziativa (art. 24 TFUE);

considerato, peraltro, che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza del 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Zhu e Chen*, e sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*), la competenza in capo agli Stati membri nel definire le condizioni e i criteri per l'acquisto e la perdita della cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione, soprattutto in riferimento ai principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, come ad esempio nei casi di criteri e condizioni che violino i diritti fondamentali, che siano basati su motivi razziali o siano in contrasto con il principio di parità tra uomo e donna;

ricordata la risoluzione del Parlamento europeo, del 2 aprile 2009, sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, in cui gli Stati membri sono stati invitati a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

rendere più agevole per i cittadini non nazionali l'acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti, superando in tal modo la discriminazione fra cittadini nazionali e non nazionali, in particolare a favore dei cittadini dell'Unione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

le disposizioni del disegno di legge in titolo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ponendosi, al contrario, in una logica di attenuazione delle possibili disparità di trattamento tra uomini e donne, soprattutto in riferimento al pieno riconoscimento della titolarità e della facoltà di trasmissione della cittadinanza in capo alla donna;

in riferimento alla questione, pur espressamente esclusa dai contenuti del disegno di legge, della scelta del criterio di attribuzione della cittadinanza nazionale in base al criterio dello *jus soli* o in base al criterio dello *jus sanguinis*, il diritto dell'Unione rimane del tutto neutrale, lasciandola alla esclusiva competenza degli Stati membri.